SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 1950

(34ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione)

« Disposizioni per l'orientamento scolastico e professionale » (N. 1197) (*D'iniziativa del senatore Sacco ed altri*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 407 e *passim*
LOVERA, *relatore* . . . . . 407 e *passim*
JANNELLI . . . . . 408 e *passim*
SACCO . . . . . 408 e *passim*
MERLIN Angelina 409
RUSSO . . . . . 411 e *passim*
CASTELNUOVO . . . . . 411 e *passim*
TONELLO 412
PARRI . . . . . 413 e *passim*
TOSATTI 413
MAGRÌ 416

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Canonica, Castelnuovo, Cermignani, Ciasca, Della Seta, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Giardina, Jannelli, Lamberti, Lovera, Magrì, Mazzoni, Merlin Angelina, Parri, Page, Pennisi di Floristella, Russo, Sapori, Tignino, Tonello e Tosatti.

È presente, altresì, a norma dell'articolo 25 del Regolamento, il senatore Sacco.

RUSSO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Sacco ed altri: « Disposizioni per l'orientamento scolastico e professionale » (N. 1197).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Sacco ed altri: « Disposizioni per l'orientamento scolastico e professionale ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la discussione sul presente disegno di legge si è già svolta in una precedente riunione, sino a che si è arrivati ad una deliberazione sospensiva, dato che era stato comunicato alla Commissione il parere sfavorevole della Commissione finanze e tesoro.

LOVERA, *relatore*. Il parere sfavorevole della Commissione finanze e tesoro era in dipendenza unicamente dalla mancata citazione all'articolo 6 del capitolo del bilancio relativo ai fondi necessari per esercitare le funzioni del Comitato nazionale, di cui al presente disegno di legge. Quindi se noi aggiungeremo all'articolo 6 la citazione dell'articolo 140 del bilancio 1950-51, la Commissione di finanza, non essendovi aumento di spesa, non potrà non dare il suo parere favorevole.

Pertanto, l'impedimento costituito dal parere sfavorevole della 5ª Commissione finanze e tesoro viene a cessare. Ciò del resto è stato ben

messo in evidenza dall'illustre Presidente della stessa Commissione, onorevole Paratore, il quale ha fatto rilevare come la difficoltà fosse puramente formale.

Ciò premesso, mi sembra che ogni ostacolo venga a cessare e che, di conseguenza, possiamo procedere alla discusione degli articoli.

PRESIDENTE. Superato felicemente, come sembra, l'ostacolo posto dalla Commissione di finanza, poichè la discussione generale era stata già chiusa nella precedente riunione, non abbiamo che da procedere alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È costituito un Comitato nazionale cui è affidato il mandato di promuovere e coordinare le attività scientifiche e pratiche aventi per oggetto l'orientamento scolastico e professionale; in particolare, il mandato di sopraintendere ai Centri ed ai corsi di studi istituiti allo stesso fine presso le Università, gli Istituti superiori e gli Enti locali, nonchè di agevolarne lo sviluppo e la frequenza.

Il Comitato ha sede presso il Ministero della publica istruzione; il Ministro della pubblica istruzione provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti il Comitato in numero di undici, per un triennio, con facoltà di conferma.

JANNELLI. A me sembra che, come è stato compilato, l'articolo 1 debba essere per lo meno completato.

Il secondo comma di detto articolo dice, infatti: « Il Comitato ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione; il Ministro della pubblica istruzione provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti il Comitato, in numero di undici, per un triennio, con facoltà di conferma ». In tal modo viene concessa al Ministro la facoltà di nominare tali membri a suo arbitrio; e ciò non è confacente in rapporto all'importanza dell'argomento.

Mi sembra, invece, opportuno specificare quali debono essere i membri del Comitato. A tal fine mi permetto presentare un emendamento aggiuntivo: « I membri del Comitato nazionale vanno scelti tra i docenti di biologia, fisiologia umana, neuropatologia, psicologia e scienze sociali, medicina sociale e del lavoro e tra coloro che sono riconosciuti studiosi dei problemi della scuola. Uno degli undici membri va scelto dal Ministro su una terna designata dall'Associazione nazionale dei maestri elementari ».

LOVERA, *relatore*. Faccio osservare che l'articolo 1 lascia alla responsabilità del Ministro la scelta del Comitato, perchè oggi sono ancora pochi i cultori di queste discipline; inoltre non si tratta di cultori che abbiano, diciamo così, un titolo di studio che possa dare una garanzia che essi s'intendano dei problemi dell'orientamento professionale.

Abbiamo, infatti, cultori che sono sì chiari docenti di psicologia e di materie mediche; ma poichè esistono anche, al di fuori, elementi i quali per passione professionale o per interessamento si sono distinti in questi studi, mi sembra che più di un titolo o di un insegnamento ufficiale dalla cattedra, possano valere (e credo di interpretare il pensiero del proponente) la passione o lo studio. Quindi mi sembra opportuno lasciare nel primo momento al Ministero della pubblica istruzione la possibilità di scegliere coloro che, attraverso i loro studi, danno garanzia di competenza.

Se noi, invece, vorremo stabilire delle qualifiche soltanto in base a titoli ufficiali, potremmo includere nel Comitato elementi che abbiano magari una conoscenza vastissima, ma non specifica dei problemi dell'orientamento.

Sarei favorevole, tuttavia, ad un emendamento che soddisfacesse le esigenze del Consiglio nazionale delle ricerche, presso il quale esiste un centro per tale genere di studi, emendamento inteso a stabilire che il Comitato nazionale, di cui all'articolo 1, possa valersi dell'aiuto del Consiglio nazionale delle ricerche. Ma non mi sembra fondata la richiesta del onorevole Jannelli, secondo la quale dovrebbero essere specificati i titoli per essere nominati membri del Comitato. Noi possiamo, e dobbiamo, arricchire il Comitato di competenze specifiche e non generiche; e ciò è possibile soltanto attraverso una libertà di scelta da da parte del Ministro.

SACCO. Non avrei alcuna difficoltà a pregare il relatore di far suo l'emendamento proposto dall'onorevole Jannelli; faccio, però, rilevare quanto segue: se noi indichiamo i settori in cui il Ministro dovrà attingere, assai

probabilmente verrà a crearsi una strana situazione. In Italia, per esempio, esistono quattro professori titolari di psicologia. Il Ministro naturalmente non sceglierà tutti e quattro costoro a far parte del Comitato, oltre tutto perchè taluno di essi non sarà incline a tale iniziativa. Ma, avendo indicato i settori dai quali debbono essere tratti i componenti del Comitato, il Ministro si troverà impegnato a indicare per lo meno uno o due fra i quattro cattedratici che inclinino a tale attività. Gli altri, però, si troveranno nella condizione di essere posti in una antipatica situazione di inferiorità. Non dico che ciò debba avvenire; ma si converrà che tanto può accadere. D'altra parte, penso che se la Commissione acconsentirà che sia messa a verbale la proposta, su cui ha insistito il senatore Jannelli, il Ministro, senza essere legato a indicazioni troppo rigide, sarà tenuto nella sua scelta ad un criterio da cui non potrà derogare, nel senso, ossia, che debbono essere nominate persone le quali diano garanzia di approfondita conoscenza e di esercitata attività in tale campo.

E possiamo fare anche dei nomi: in Italia alcuni professori di psicologia si sono dedicati particolarmente ai problemi dell'orientamento, tra i quali ricordo Ponzo, Banissoni, Marzi. Rammento, inoltre, Gemelli e alcuni altri assistenti e docenti, sia nel campo delle discipline mediche, sia in quello delle discipline filosofiche, i quali hanno già dato prova della loro attività.

Sarà certamente difficile trovare in Italia undici persone che effettivamente possano dare un contributo scientificamente apprezzabile ed autorevole. Se noi, pertanto, specifichiamo troppo dettagliatamente i settori dai quali trarre i componenti del Comitato, quasi per impedire che il Ministro in qualche modo sconfini, facciamo indubbiamente una cosa superflua.

JANNELLI. Ritengo che nel mio precedente intervento non ho fatto ben comprendere gli scopi che mi proponevo attraverso l'emendamento da me prospettato.

Si tratta anzitutto di scegliere undici membri; e in una gamma così svariata come quella che è da me suggerita, al Ministro è facilissimo trovarne in Italia in tal numero. Ma nel mio emendamento oltre ai vari professori di biologia, scienze sociali, sono compresi anche gli studiosi dei problemi della scuola; evidentemente in tale categoria rientrano tutti coloro ai quali alludevano i senatori Lovera e Sacco. Quindi, a me sembra che, allo scopo di rendere maggiormente organico il disegno di legge, sia necessaria una indicazione. Ho detto una indicazione, e non una strada chiusa, perchè la strada da me proposta è amplissima.

Oltre tutto, sempre secondo il mio emendamento, il Ministro dovrà nominare anche un rappresentante della scuola elementare. Vi è necessità infatti di questo elemento base, il quale andrà scelto in una terna designata dall'Associazione nazionale dei maestri elementari.

MERLIN ANGELINA. Mi pare che la cifra di undici, di cui al secondo comma dell'articolo in discussione, sia troppo esigua. Sarebbe augurabile o una limitazione del numero oppure un suo ampliamento.

In pratica succederà che il Ministro sceglierà i membri del Comitato fra illustri personaggi, i quali, date le loro numerose attività, praticamente non combineranno nulla. È la prassi, infatti, di scegliere persone illustri; ma in questo caso non è questione di creare una Commissione accademica che tratti le cose dall'alto, sibbene di trovare delle persone, anche non illustri, le quali si occupino veramente di una iniziativa cui è legato l'avvenire della nostra gioventù.

Quindi, lasciate che il Ministro proceda alle nomine *ad libitum* nella speranza che il Ministro si ispiri a criteri di praticità e funzionalità.

Proporrei, pertanto, di sopprimere nel secondo comma dell'articolo 1 l'indicazione relativa al numero dei componenti il Comitato nazionale.

PRESIDENTE. Poichè le varie proposte di modifica si riferiscono al secondo comma dell'articolo 1, metto, anzitutto, ai voti il primo comma dell'articolo stesso per il quale non esistono proposte di emendamenti.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo, quindi, al secondo comma.

LOVERA, *relatore*. Per quanto riguarda l emendamento soppressivo proposto dall'ono-

revole Merlin, desidero osservare quanto segue: la senatrice Merlin lamenta che il numero dei componenti il Comitato nazionale fissato nella cifra di undici sia insufficiente. A mio avviso, invece, il Comitato lavorerà con maggior facilità e più intensamente se non sarà troppo mastodontico. Il numero di undici, inoltre, dà una garanzia circa la possibilità di discutere anche opinioni diverse.

Se noi lasciamo, invece, la facoltà al Ministro di fissare la cifra, ritengo che egli se ne varrà per ridurre ancora il numero, data la difficoltà di chiamare a far parte del Comitato elementi che possano veramente dare un contributo efficace.

JANNELLI. Non ho inteso parlare circa il numero dei componenti del Comitato; se avessi potuto esprimere il mio parere in proposito, avrei proposto di ridurre ulteriormente i suoi effettivi, portandoli a nove o sette membri. Meno sono i componneti e meglio essi potranno agire.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore è contrario all'emendamento proposto dalla senatrice Merlin, inteso a sopprimere nel secondo comma dell'articolo 1 le parole « in numero di undici ».

Metto ai voti tale emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo pertanto in votazione il secondo comma dell'articolo 1, nella formulazione di cui è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo adesso all'esame del comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Jannelli, di cui è già stata data lettura e sul quale l'onorevole relatore ha espresso parere contrario.

LOVERA, *relatore*. Confesso che non avevo afferrato esattamente in un primo tempo la dizione dell'emendamento, perchè, basandomi sul fatto della terna, credevo che l'obbligo della terna dovesse valere per tutte le categorie, e non soltanto per il rappresentante della scuola elementare. Al riguardo faccio osservare che l'Associazione nazionale della scuola, di cui all'emendamento, potrebbe anche proporre una terna in cui fossero inclusi elementi davvero capaci, ma sprovvisti di una competenza specifica per i problemi che interessano l'orientamento. In tal caso il Ministro sarebbe legato nella sua scelta a nominare persone non sufficientemente apparecchiate in un campo particolare.

JANNELLI. Ma l'Associazione nazionale della scuola non nominerà se non quelli che sono riconosciuti di provata competenza. Nella terna proposta, poi, il Ministro sceglierà l'elemento che a lui sembra il migliore.

SACCO. Ho già detto nel mio precedente intervento che non è consigliabile dare norme troppo precise per quanto attiene alla designazione dei membri che dovranno far parte del Comitato nazionale. Nel caso specifico, se si provvede ad un rappresentante della scuola elementare, restano esclusi gli altri gradi di insegnamento.

I problemi dell'orientamento in Italia sono nuovi: lasciamo quindi che per il primo biennio si faccia nel modo proposto dal disegno di legge; la esperienza dimostrerà poi quale sia il criterio migliore e quali accorgimenti si dovranno prendere per rimediare ad eventuali difetti. Fino ad ora, nelle riviste scolastiche, ci si è occupati assai poco di questa materia. C'è stato recentemente, sulla « Rivista di psicologia », un articolo del professor Ponzo; ricordo, inoltre, un articolo del professor Gemelli.

Esistono maestri elementari che hanno dato un prezioso contributo di esperienza personale; nelle scuole differenziate, come a Torino e a Trieste, sono emersi notevoli valori di intuizione psicologica; ma la massa dei maestri elementari non è ancora formata e non è in grado di esprimere, e pertanto di indicare quei tre membri della terna particolarmente adatti a tale funzione.

PRESIDENTE. Se mi è lecito esprimere una sommessa opinione, crederei che tra il testo del disegno di legge, che non dà al Ministro nessuna indicazione, e l'emendamento Jannelli, che dà al Ministro alquante indicazioni, si potrebbe forse seguire una via di mezzo, vòlta, cioè, a determinare con una sola formula, nè troppo larga nè troppo stretta, l'àmbito entro il quale il Ministro è autorizzato a scegliere i componenti. Dovrebbe trattarsi, ad esempio, di una formula che dicesse: i componenti del Comitato saranno scelti dal Ministro tra le persone par-

ticolarmente o adeguatamente competenti o qualcosa di simile.

LOVERA, *relatore*. Faccio osservare che una simile formula, oltre che superflua, potrebbe suonare sfiducia per il Ministro nel senso che dimostreremmo quasi di ritenere che egli possa scegliere elementi non competenti.

PRESIDENTE. In genere, i rappresentanti dell'esecutivo non desiderano vedersi attribuite facoltà di scelta troppo ampie: ciò per loro è nocivo ed anche pericoloso, dato che spesso possono essere sottoposti a pressioni dal di fuori. Quando la legge dà una determinazione, il Ministro ha una qualche difesa contro le pressioni esterne. Il Ministro, insomma, detesta di essere troppo vincolato; ma detesta anche di non essere affatto vincolato.

LOVERA, *relatore*. Concordo con la proposta dell'onorevole Presidente, perchè attraverso di essa si viene a dare un aiuto al Ministro.

Siccome le difficoltà maggiori sono quelle relative alla terna, se l'onorevole Jannelli rinunciasse alla seconda parte del suo emendamento, potremo far nostro l'emendamento stesso per ciò che concerne la prima parte.

JANNELLI. All'emendamento da me proposto desidero introdurre la seguente modifica: dove si parla di « studiosi dei problemi della scuola » sarebbe preferibile dire «studiosi dei problemi di pedagogia e della scuola ».

Sarei d'avviso di specificare che deve trattarsi di persone di esperimentata competenza.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso il fine del disegno di legge, la competenza dei membri del Comitato dev'essere specifica sui problemi dell'orientamento. Potrei essere, infatti, un eccellente fisiologo e non essermi mai interessato in particolare dell'orientamento; in tal caso porterei nel Comitato un contributo troppo vasto e non specifico.

JANNELLI. Ma il Ministro sceglierà tra i professori di biologia o tra i professori di neuropatologia, chi è ben conosciuto per la sua attività rivolta specialmente al campo dell'orientamento professionale.

RUSSO. Proporrei di adottare la seguente formula generica: « di sperimentata competenza specifica »; nella quale è chiaro che la parola « specifica » si riferisce all'orientamento professionale.

PRESIDENTE. Oltre all'emendamento più ampio dell'onorevole Jannelli che ha la precedenza nella votazione, è stata proposta, quindi, dall'onorevole Russo una formulazione più ristretta.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Jannelli, che è del seguente tenore: « I membri del Comitato nazionale vanno scelti fra i docenti di biologia, fisiologia umana, neuropatologia, psicologia e scienze sociali, medicina sociale e del lavoro e tra coloro che sono riconosciuti studiosi dei problemi di pedagogia e della scuola. Uno degli undici membri va scelto dal Ministro su una terna designata dall'Associazione nazionale dei maestri elementari ».

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto allora ai voti l'emendamento dell'onorevole Russo, inteso ad aggiungere all'articolo 1 il seguente comma: « I membri del Comitato vengono scelti dal Ministro fra persone di sperimentata competenza scientifica ».

LOVERA, *relatore*. Dichiaro di accettare lo emendamento dell'onorevole Russo.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento dell'onorevole Russo, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Dobbiamo, ora, considerare un altro emendamento aggiuntivo, proposto dall'onorevole Lovera, in rapporto a quanto il relatore ebbe a dire in un suo precedente intervento sulla necessità di avvalersi del contributo del Consiglio nazionale delle ricerche. L'emendamento è stato formulato dal senatore Lovera nel modo seguente: « Per l'organizzazione dell'attività di ricerca scientifica inerente ai problemi dell'orientamento scolastico e professionale nei vari settori della vita nazionale, il Comitato si avvale dell'Istituto nazionale di psicologia del Consiglio nazionale delle ricerche ».

CASTELNUOVO. A Roma, presso il Consiglio nazionale delle ricerche esiste l'Istituto nazionale di psicologia il quale è diretto dal professor Banissoni, che è un cultore emerito di tale materia. Se, peraltro, mi è concesso esprimere il mio modesto pensiero, non avrei grande fiducia nei risultati di questo Istituto. Nei quattro mesi da me trascorsi presso il Consiglio nazionale delle ricerche ho potuto

rendermi conto che il suddetto Istituto funziona un po' alla buona. Non sono, quindi, favorevole all'emendamento proposto dal senatore Lovera.

RUSSO. Ritengo che le parole d'introduzione dell'emendamento siano superflue. Qualora se ne dovesse accettare la sostanza, sarebbe meglio dire « Il Comitato si avvale », e non oltre.

Se poi, l'Istituto nazionale di psicologia che esiste presso il Consiglio nazionale delle ricerche vuole essere preso in considerazione, allora apriamo le braccia anche ad esso.

SACCO. Nel disegno di legge non si faceva menzione di tale organismo; ma, come per lo più accade, di mano mano che si va avanti si subiscono attriti, pressioni, offerte di collaborazione, e si incontrano ostacoli. Noi non potevamo ignorare il Consiglio nazionale delle ricerche e non potevamo, quindi .ignorare lo Istituto nazionale di psicologia, che ha un finanziamento e dei mezzi di cui il Ministero della pubblica istruzione non dispone. È accaduto, così, che al Congresso di psicotecnica di Berna svoltosi quest'estate si sono recati per l'Italia i rappresentanti di questo Istituto, competenti nella materia, a spese dell'Istituto stesso.

Così non possiamo ignorare che nell'Istituto nazionale di psicologia ricevono la loro istruzione numerosi elementi della difesa militare; la selezione attitudinale è infatti attuata nei C.A.R., nel modo seguente: il Centro addestramento reclute manda un ufficiale a Roma a seguire un corso di tre mesi, corso fatto per iniziativa dell'Istituto nazionale di psicologia.

Poichè i mezzi a disposizione dei Centri di orientamento scolastico e professionale sono scarsi (la cifra di due milioni l'anno è irrisoria) dovremo valerci anche dell'attività di organismi già esistenti, quali l'Istituto nazionale di psicologia che è presso il Consiglio nazionale delle ricerche.

A ciò tende, appunto, l'emendamento aggiuntivo del relatore, che si propone di giovarsi di tutti gli apporti che potranno venire da chiunque fino ad oggi esercita attività scientifica o pratica in questo settore.

CASTELNUOVO. In Roma, oltre l'Istituto nazionale di psicologia esiste anche una cattedra di psicologia tenuta da un eminente cultore della materia, il quale, almeno in tempi passati, non andava molto d'accordo con il direttore dell'Istituto nazionale di psicologia. Oggi non so come le cose stiano; ma, tutto sommato, non credo che sia opportuno segnalare in modo speciale il suddetto organismo.

TONELLO. Concordo con quanto è stato proposto dall'onorevole Russo nel suo emendamento. Vi sono, infatti, organismi scientifici che, in definitiva, concludono assai poco e le cui ricerche non hanno alcuna importanza decisiva sul progresso degli studi. Poichè l'Istituto nazionale di psicologia non ha ancora una ossatura tale da poter offrire sicure garanzie, ritengo più opportuno limitarci allo emendamento Russo.

JANNELLI. A me sembra molto strano che, dopo aver tanto discusso perchè facciano parte del Comitato elementi che si occupano di questa attività, poi, ad un certo momento, decidiamo di mettere da parte l'Istituto che si occupa di questo problema di accertamento. Facciamone menzione, invece, nella legge e diamo in tal modo al direttore dell'Istituto la soddisfazione di veder riconosciuti i meriti della sua attività.

LOVERA, *relatore*. Vorrei che si facesse soprattutto attenzione a quanto ha detto il senatore Sacco sulle possibilità di finanziamento che può dare il Consiglio nazionale delle ricerche per l'azione da svolgere anche nei Congressi che si tengono all'estero, data la scarsità dei mezzi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione. Se noi possiamo avere un aiuto finanziario da parte del Consiglio nazionale delle ricerche, mi pare che ciò sia utile.

Inoltre, poichè l'Istituto nazionale di psicologia tende, anche attraverso l'attività del professore Banissoni, che è uno tra i cultori più attivi di questa branca, alla finalità dell'accertamento diamo ad esso la soddisfazione di un riconoscimento. D'altra parte il Consiglio nazionale delle ricerche già coordina le diverse ricerche di carattere scientifico applicate alle varie discipline; e sarebbe, quindi, assurdo da parte nostra non prendere atto di ciò.

PRESIDENTE. Debbo far notare che la formulazione dell'emendamento Lovera viene a dire qualcosa di diverso da quanto ha detto

l'onorevole Lovera medesimo nelle sue delucidazioni orali.

Se ho ben capito, l'onorevole Lovera intende col suo emendamento alludere ad una cooperazione tra l'Istituto nazionale di psicologia del Consiglio nazionale delle ricerche ed il nuovo Centro. Una mera cooperazione, non ulteriormente determinata. La formula dell'emendamento è però molto diversa, là dove si dice: « ... il Comitato si avvale dell'Istituto nazionale di psicologia... ». Con questa espressione, infatti, giuridicamente, l'Istituto è messo alle dipendenze del Centro. Se questo gli dice: io ho bisogno di *tot* milioni, l'Istituto, nell'ipotesi assurda che li abbia, sarebbe costretto a metterli a disposizione; e non so se ciò è ben fatto. Soprattutto non so, perchè non voglio entrare nel merito, se ciò risponda al pensiero del proponente.

LOVERA, *relatore*. Il Centro si avvale dell'Istituto nazionale di psicologia nei limiti delle possibilità di quest'ultimo.

PRESIDENTE. Ma « si avvale » vuol dire mettere l'istituto alle dipendenze! Giuridicamente vuol dire questo. Si tratta, infatti, di una disposizione precettiva.

RUSSO. Il Presidente dell'Istituto dovrebbe far parte degli undici oppure dipendere dagli undici.

TOSATTI. A me pare che quando si fanno leggi di questo genere si dovrebbe avere una maggiore fiducia nel Ministro e negli organi che conoscono a fondo i vari istituti. Noi possiamo intervenire soltanto per controllare e proporre.

Se voi in una legge indicate il nome di questo o di quell'altro istituto, può sorgere l'inconveniente che si vengano ad escludere *a priori* quelle altre iniziative che in futuro potrebbero sorgere. Sono, quindi, contrario ad ogni indicazione, tanto più che, dato che l'Istituto nazionale di psicologia esiste e dà buona prova, è supponibile che esso sarà tenuto in considerazione dal Ministro. Sarei, pertanto, favorevole ad una formula più generica, in modo da non legare le mani al potere esecutivo.

PARRI. Mi dichiaro d'accordo con quanto ha detto il senatore Tosatti. Domando, anzi, se non si potrebbe sostituire l'emendamento proposto con un emendamento a carattere generico, del seguente tenore: « Il Comitato si avvale della collaborazione degli Istituti scientifici specializzati », lasciando quella certa discrezionalità, che è necessaria, al Ministro della pubblica istruzione.

SACCO. Esaminiamo il problema dell'orientamento in maniera concreta. Si comincia in certi settori delle scuole elementari, là dove ciò è possibile, (a Torino, ad esempio, per opera di maestri intelligenti è stata già attuata quell'iniziativa che si vuole attuare in tutta Italia) a procedere alla compilazione delle cartelle biologiche dei bambini delle scuole elementari; numerosi dati in tal modo devono essere raccolti, catalogati e studiati. Ma da parte di chi? A Torino esiste una cattedra di psicologia, esiste un insegnamento di psicologia sperimentale con un gabinetto e si sta costituendo un istituto di diritto pubblico a questo scopo. Esiste, inoltre, un gabinetto di psicotecnica, che è il meglio dotato d'Italia e che è alla pari di altri gabinetti esteri. Chi classificherà tutto questo materiale, per poter impartire l'adeguato indirizzo alle scuole differenziate, per poter istituire i corsi di insegnanti destinati a queste scuole? Se noi incarichiamo di ciò il Ministero della pubblica istruzione, a causa della impossibilità di uscire dal bilancio della pubblica istruzione, ci leghiamo le mani e rendiamo impossibile la nostra attività. Se d'altra parte ci colleghiamo col Consiglio nazionale delle ricerche, che non dipende dal Ministero della pubblica istruzione sibbene dalla Presidenza del Consiglio, assai probabilmente accenderemo nuova rivalità tra i vari Ministeri che sono in lotta sempre l'uno contro l'altro.

Una soluzione potrebbe essere trovata soltanto nel senso di accogliere un emendamento che potrebbe essere non così precettistico, come quello proposto dal relatore, ma più blando, come l'emendamento dell'onorevole Russo. Mi pare che in tal modo apriremmo delle possibilità, che altrimenti sarebbero precluse.

LOVERA, *relatore*. Propongo, a seguito delle discussioni fin qui avvenute, la seguente nuova formulazione del mio emendamento: « Il Comitato si avvale della collaborazione dell'Istituto nazionale di psicologia del Consiglio nazionale delle ricerche ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Parri, che è più ampio e ha

quindi la precedenza. L'emendamento Parri è così formulato: « Il Comitato si avvale della collaborazione degli Istituti scientifici specializzati ». Attraverso di esso, invece di indicare un solo istituto, si allude a tutti gli altri che già sono attualmente in funzione o che potrebbero sorgere nel futuro.

Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Parri. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Con ciò resta preclusa la votazione dell'emendamento dell'onorevole Lovera.

Metto ai voti l'intiero articolo 1, il quale risulta, a seguito delle modifiche apportate, così formulato:

Art. 1.

È costituito un Comitato nazionale cui è affidato il mandato di promuovere e coordinare le attività scientifiche e pratiche aventi per oggetto l'orientamento scolastico e professionale; in particolare, il mandato di sopraintendere ai Centri ed ai corsi di studi istituiti allo stesso fine presso le Università, gli Istituti superiori e gli Enti locali, nonchè di agevolarne lo sviluppo e la frequenza.

Il Comitato ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione; il Ministro della pubblica istruzione provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti il Comitato in numero di undici, per un triennio, con facoltà di conferma.

I membri del Comitato vengono scelti dal Ministro fra persone di sperimentata competenza scientifica.

Il Comitato si avvale della collaborazione degli Istituti scientifici specializzati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo adesso all'articolo 2:

Art. 2.

Le Università degli studi, le Regioni, le Provincie, i Comuni hanno facoltà di istituire Centri scientifici e didattici ed uffici di consulenza ai fini della legge; tali Centri ed uffici sono diretti da un Comitato locale per l'orientamento scolastico e professionale con sede presso l'Ente promotore.

Compongono il Comitato locale:

un docente universitario di psicologia, o di biologia, o di fisiologia o di scienze sociali, indicato dal Ministero della pubblica istruzione;

il Provveditore agli studi del capoluogo dove ha sede il Comitato;

il Direttore tecnico del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica;

il Dirigente dell'Ufficio provinciale del lavoro;

un Consigliere d'orientamento;

un rappresentante dell'Ente promotore;

quattro persone scelte fra studiosi ed esperti di scienze e di attività concorrenti ai fini della legge.

I componenti i Comitati locali sono nominati per un triennio con decreto del Ministero della pubblica istruzione e possono essere confermati.

L'Ente promotore amministra gli Istituti, i Centri, gli Uffici costituiti ai fini della legge, e cura altresì i rapporti amministrativi concernenti la loro attività nell'interesse di pubbliche amministrazioni e di privati.

Desidero innanzitutto rivolgere una domanda all'onorevole proponente affinchè chiarisca un mio dubbio. Ad un certo momento, nell'articolo 2, i Centri sono chiamati Istituti: perchè questo mutamento di termini?

SACCO. Una volta che i Centri sono istituiti diventano Istituti!

PRESIDENTE. Mi sembra che ciò possa generare una certa ambiguità. Pertanto, se non vi sono obiezioni in contrario, proporrei di sostituire al primo e all'ultimo comma dell'articolo la parola « Istituti » con la parola « Centri ».

Chi approva tale emendamento è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 2, nella sua nuova formulazione:

« Le Università degli studi, le Regioni, le Provincie, i Comuni hanno facoltà di istituire Centri scientifici e didattici ed uffici di consulenza ai fini della legge; tali Centri sono diretti da un Comitato locale per l'orientamento scolastico e professionale con sede presso l'Ente promotore ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo adesso al secondo comma.

JANNELLI. Desidero proporre un emendamento. Se, infatti, accettassimo il testo del disegno di legge là dove è detto: « Compongono il Comitato locale: un docente universitario di psicologia, o di biologia, ecc. », verremo ad ammettere ciò che non abbiamo voluto riconoscere prima, dando luogo ad una palese contraddizione. Sarei, quindi, di avviso di aggiungere dopo le parole del primo comma « con sede presso l'ente promotore » le altre « composto di nove membri scelti tra coloro che sono particolarmente studiosi dei problemi di cui a questo disegno di legge ». L'emendamento sostituirebbe l'intiero secondo comma.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Jannelli è aggiuntivo del primo comma e, al tempo stesso, sostitutivo del comma seguente. Le argomentazioni a sostegno dell'emendamento Jannelli sono state già esposte, nel senso che si dovrebbe deliberare per il secondo comma in analogia con quanto è stato deciso per il primo. Nello stesso modo che per il Comitato nazionale si è adottata la formula « competenza specifica », analogamente si dovrebbe dire che i Centri sono composti da persone di competenza specifica.

SACCO. L'onorevole Jannelli ha colpito nel segno sottolineando l'apparente contraddizione tra il criterio che guida per la nomina degli undici componenti il Comitato centrale e, viceversa, la norma da seguirsi per la costituzione dei Comitati locali. Ma tale contraddizione è apparente, perchè le due iniziative sono diverse. Il Comitato locale, infatti, si trova in un passaggio obbligato: nella località dove esso sorge esiste, infatti, un Provveditore agli studi, il quale indicherà gli insegnanti medi ed elementari che saranno comandati a seguire i corsi attinenti a questa attività. Così pure non si può ignorare il Direttore tecnico del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, la cui collaborazione è necessaria, dato che l'orientamento per le attività professionali consiste nella selezione attitudinale.

Occorrerà, inoltre, la collaborazione del Dirigente dell'Ufficio provinciale del lavoro; di un Consigliere dell'orientamento; di un rappresentante dell'Ente promotore; e di altre quattro persone scelte fra studiosi ed esperti di scienze e di attività concorrenti ai fini della legge.

Si dirà: ma perchè tutto ciò non è stato detto per il Comitato nazionale? La ragione è evidente: è nell'ordine naturale, nella logica delle cose che il Ministero, quando sceglie undici persone, le scelga appunto tra coloro che in Italia si sono distinti in questa attività, che conosce attraverso la pubblica fama, le riviste specializzate, l'attività e i meriti scientifici. Il Ministro conosce coloro che sono emersi in questa attività nel campo nazionale.

Per il Comitato locale, invece, il Ministro che cosa dovrebbe fare? Interpellare i Provveditori agli studi, interpellare i Rettori delle Università, se si tratta di sede universitaria, interpellare il titolare della cattedra di psicologia, se esiste, interpellare, insomma, le persone più indicate al fine di ottenere dei nominativi. In questa materia bisogna assolutamente evitare le improvvisazioni, l'empirismo, la ciarlataneria, dato che è questione di un campo che si presta a deviazioni. Di qui la necessità che il Ministro sia anche egli ancorato nel fare le nomine dei componenti i Comitati locali. Nell'arbitrio del Ministro rimarrebbero quattro membri del Comitato locale, ossia un docente universitario di psicologia, o di biologia, o di fisiologia o di scienze sociali, nonchè le altre quattro persone scelte fra studiosi ed esperti di scienze e di attività concorrenti ai fini della legge.

Ma per gli altri membri si dovrà sentire il parere degli Enti che sono nella località.

Mi pare, in conclusione, che una contraddizione tra l'articolo 1 e l'articolo 2 non sussista, perchè nell'articolo 2 ci si preoccupa di costituire un Comitato locale che risponda alle esigenze pratiche dettate dalle circostanze. Nell'articolo 1, invece, si ha particolare cura di raccogliere nel Comitato nazionale undici membri fra coloro i quali effettivamente in Italia hanno prestigio scientifico e ascendente nella opinione pubblica ed hanno già dato prova nel campo nazionale di poter rispondere alle esigenze per cui questa legge è proposta. Si possono avere delle opinioni diverse, ma io, per quel che può valere la mia parola, prego gli onorevoli colleghi di meditare che il disegno di

legge è il risultato di un biennio di consultazioni e di discussione al riguardo.

LOVERA, *relatore*. Ad avvalorare quanto ha detto l'onorevole proponente, debbo far osservare che il Comitato centrale ha un còmpito diverso dal Comitato locale, e, che, in conseguenza di tale diverso còmpito, si esige una formazione costituita da difformi elementi. Il Centro nazionale deve essere composto di cultori che coordinino le varie iniziative che si riferiscono a questi generi di studi; il Comitato locale ha, invece, un potere esecutivo. Quindi nel Comitato locale per la parte culturale provvedono i competenti, che sono i docenti universitari e i quattro studiosi. Ma poichè sul piano locale operano degli uffici che hanno come loro còmpito di disciplinare queste attività nel campo della scuola e degli studi, come nel campo dell'orientamento professionale, non possiamo escludere i suddetti uffici per l'apporto di competenza specifica che essi possono dare.

Quindi, accanto ai cultori di tali studi, debbono essere rappresentati anche i dirigenti degli uffici cui questi studi fanno capo; ed è giusto che essi siano indicati nell'articolo anche per far sì che il Comitato, nell'àmbito locale, possa penetrare in tutti gli organismi che attingono benefici dalla presente attività e che possono quindi contribuire, con gli elementi che ne fanno parte, a questa medesima attività.

Vorrei, quindi, che fosse mantenuta la dizione del secondo comma dell'articolo 2, così come è stata proposta.

MAGRÌ. Mi sorge un dubbio che desidererei fosse chiarito: vi può essere la possibilità che in una stessa città sorgano contemporaneamente due centri. In questo caso in quella città esisteranno due Comitati?

PRESIDENTE. Il Comitato è locale, è detto chiaramente dall'articolo!

LOVERA, *relatore*. L'articolo ammette la possibilità che localmente la Università, l'Ente Regione, la Provincia, il Comune possano istituire dei loro centri. Successivamente è detto: tali centri sono diretti da un Comitato locale. Quindi l'equivoco non sussiste.

PRESIDENTE. Possiamo, allora, passare alla votazione dell'emendamento Jannelli, così formulato: « Alla fine del primo comma dell'articolo 2 aggiungere le parole: " ... composto di nove membri scelti tra coloro che sono particolarmente studiosi dei problemi di cui a questo disegno di legge ", e sopprimere l'intero secondo comma ».

PARRI. Dichiaro che non posso votare l'emendamento dell'onorevole Jannelli, perchè mi rendo conto delle ragioni esposte dall'onorevole Sacco. Ritengo, infatti, che l'emendamento Jannelli, se accolto, potrebbe portare a degli inconvenienti, in quanto priverebbe della rappresentanza di alcuni enti.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento dell'onorevole Jannelli, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Torniamo, allora, al testo del proponente.

Debbo rilevare per la forma, che, dove si dice: « indicato dal Ministero della pubblica istruzione », si viene ad affermare una cosa che, in definitiva, non ha senso, la nomina appunto essendo attribuita al Ministro. Ritengo che quella locuzione andrebbe soppressa.

SACCO. Supponiamo che un Comune voglia istituire un Centro e a tale scopo si debba, pertanto, formare un Comitato locale. Si richiederà al Ministero la indicazione di un docente universitario.

Che cosa fa allora il Ministero? Il Ministero nomina, cioè fa il decreto relativo a tale persona. È riservata, ossia, al Ministero la indicazione, o meglio la indicazione prima e la nomina poi di tale docente universitario.

Ad ogni modo, aderisco a quanto ha detto il Presidente.

Sarei, piuttosto, d'avviso di aggiungere là, dove è detto: « un docente universitario di psicologia, o di biologia, o di fisiologia o di scienze sociali », anche « o di pedagogia ».

LOVERA, *relatore*. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Presidente. Propongo, pertanto, che al secondo comma, e precisamente alla quarta riga, vengano tolte le parole: « indicato dal Ministero della pubblica istruzione ».

JANNELLI. Mi permetto anch'io, per la precisione formale, di indicare qualcosa che in questo secondo comma lascia a desiderare. Dove si parla di un docente universitario di fisiologia, occorrerà specificare: « di fisiologia umana »; inoltre, bisognerebbe aggiungere:

« un docente universitario ... di neuropatologia, di medicina sociale, e del lavoro ». Si tratta, infatti, di cattedre che si occupano *ex professo* del lavoro.

PRESIDENTE. Vi sono allora quattro proposte intese ad aggiungere nel secondo comma al primo alinea: « un docente universitario di neuropatologia, uno di medicina sociale, uno di medicina del lavoro, ed infine, uno di pedagogia ». Le prime tre proposte muovono dall'onorevole Jannelli; l'ultima è dell'onorevole Sacco.

LOVERA, *relatore*. Nel primo alinea del secondo comma si parla di un docente universitario; nell'ultimo alinea, sempre del secondo comma, ci si riferisce ad altri elementi, i quali non hanno una carica ufficiale di insegnamento, pochè nell'intenzione del proponente non è necessario che chi coopera abbia la qualifica di docente.

Si potrebbe, pertanto, allo scopo anche di eliminare eccessive specificazioni, fondere in certo modo il primo e l'ultimo alinea del secondo comma e dire: « Compongono il Comitato locale cinque persone scelte fra studiosi ed esperti di scienze e di attività concorrenti ai fini della legge, fra cui almeno un docente universitario ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore. Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Cadono pertanto, gli altri emendamenti proposti.

Viene ora il secondo alinea, che dice: « Il Provveditore agli studi del capoluogo dove ha sede il Comitato ».

Ritengo che sarebbe meglio dire: « il Provveditore agli studi della provincia ... », invece che « del capoluogo »; riterrei opportuno, altresì, di aggiungere, in fine dell'alinea, le parole: « o un suo rappresentante ».

LOVERA, *relatore*. Dichiaro di accettare e di fare mie le proposte di emendamento, suggerite dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti gli emendamenti fatti propri dal relatore al secondo alinea. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Il secondo alinea, nella sua nuova formulazione, risulta pertanto del seguente tenore:

« Il Provveditore agli studi della Provincia dove ha sede il Comitato o un suo rappresentante ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Vi è ora il terzo alinea del seguente tenore:

« Il Direttore tecnico del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica ».

PARRI. Anche qui mi sembra che si debba apportare un emendamento, nello stesso senso di quello all'alinea precedente. Occorrerà, ossia, aggiungere le parole « o un suo rappresentante». Se si costituisse, infatti, un Centro a Milano, un altro a Monza, un altro ancora a Gallarate, e via dicendo, è logico che il Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica non possa essere rappresentato dalla persona fisica del suo direttore tecnico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dall'onorevole Parri ed inteso ad aggiungere alla fine del terzo alinea le parole « o un suo rappresentante ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il terzo alinea nella sua nuova formulazione è pertanto del seguente tenore:

« Il direttore tecnico del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica o un suo rappresentante ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Vi è ora il quarto alinea, che dice:

« Il Direttore dell'ufficio provinciale del lavoro ».

In analogia agli emendamenti aggiuntivi apportati ai due alinea precedenti, se non vi sono osservazioni, si intende accettato lo stesso emendamento relativamente a questo alinea,

inteso ad aggiungere le parole « o un suo rappresentante ».

La nuova formulazione dell'alinea è, pertanto, la seguente:

« Il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o un suo rappresentante ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'alinea seguente, che dice:

« Un consigliere d'orientamento ».

LOVERA, *relatore*. Debbo fare una osservazione preliminare a proposito di questo alinea: di consiglieri di orientamento si parla nell'articolo 4 del disegno di legge. Pertanto, parlare a questo punto di consiglieri di orientamento mi sembra una anticipazione, la quale non ritengo opportuna dal punto di vista formale.

SACCO. Vorrei dire solo poche parole intorno ai consiglieri di orientamento scolastico e professionale. Essi — oggi in assai scarso numero — possono essere anche coloro che non posseggono il diploma, ma che esercitano gia questa attività. A Roma esiste un Centro comunale, dove vi è una direttice, dove vi sono persone che esercitano una consulenza, e con buoni frutti. Ad esempio, nel giugno di questo anno, tutti i maturandi del liceo classico e scientifico furono sottoposti ad una prova psicologica di cui si stanno elaborando i risultati.

Ha il diploma di consigliere di orientamento colui che ha frequentato in Torino la scuola che esiste in quella città; ma consiglieri di fatto sono coloro che nei vari centri già allo stato presente delle cose operano in questo campo, salvo ad essere iscritti in un albo che è previsto dall'articolo 4 del disegno di legge.

RUSSO. La mia preoccupazione è che, mancando i consiglieri d'orientamento, sorgano delle difficoltà per la costituzione dei Comitati locali.

SACCO. In Italia in alcuni luoghi questi consiglieri già esistono; ma altre regioni ne sono sprovviste. È naturale, però, che dove non esiste il Consigliere, questi non sarà chiamato a far parte del Comitato.

RUSSO. Allora, è come se in questo alinea fosse scritto in parentesi: « dove c'è ».

PARRI. Vorrei che il proponente si rendesse conto della preoccupazione che nasce in me dalla sanzione ufficiale che si vorrebbe dare ad una iniziativa che è ai suoi primi passi e che potrebbe presentare qualche pericolo per un possibile eccesso di specializzazione, di tecnicizzazione. Domando, quindi, se il consigliere d'orientamento non possa rientrare tra quelle cinque persone di cui si è detto prima. Dichiaro che non sono favorevole ad inserire i consiglieri di orientamento nel disegno di legge in esame. Con ciò, naturalmente, viene anticipata la discussione che dovremo poi fare a proposito dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Parri soppressivo del quarto alinea.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'alinea seguente dice:

« Un rappresentante dell'Ente promotore ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Ricordo che l'ultimo alinea del secondo comma si deve intendere soppresso, in seguito alla precedente approvazione del nuovo primo alinea.

Desidererei far notare all'onorevole proponente che non è indicato il Presidente del Comitato.

SACCO. Il Comitato locale si darà il suo presidente, nello stesso modo che il suo regolamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 2, quale risulta con gli emendamenti approvati. Chi l approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo allora al penultimo comma, che è del seguente tenore:

« I componenti i Comitati locali sono nominati per un triennio con decreto del Ministero della pubblica istruzione e possono essere confermati ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'ultimo comma dice:

« L'Ente promotore amministra gli istituti, i Centri, gli uffici costituiti ai fini della legge, e cura altresì i rapporti amministrativi concernenti la loro attività nell'interesse di pubbliche amministrazioni e di privati ».

Qui, in analogia all'emendamento apportato al primo comma, occorre sopprimere le parole « gli istituti ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do, pertanto, lettura dell ultimo comma nella sua nuova formulazione:

« L'Ente promotore amministra i Centri e gli uffici costituiti ai fini della legge, e cura altresì i rapporti amministrativi concernenti la loro attività nell'interesse di pubbliche amministrazioni e di privati ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 2, come risulta in seguito alle modifiche apportate:

Art. 2.

Le Università degli studi, le Regioni, le Provincie, i Comuni hanno facoltà di istituire Centri scientifici e didattici ed uffici di consulenza ai fini della legge; tali Centri ed uffici sono diretti da un Comitato locale per l'orientamento scolastico e professionale con sede presso l'Ente promotore.

Compongono il Comitato locale:

cinque persone scelte fra studiosi ed esperti di scienze e di attività concorrenti ai fini della legge, fra cui almeno un docente universitario;

il Provveditore agli studi della Provincia dove ha sede il Comitato o un suo rappresentante;

il Direttore tecnico del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica o un suo rappresentante;

il Dirigente dell'Ufficio provinciale del lavoro o un suo rappresentante;

un rappresentante dell'Ente promotore.

I componenti dei Comitati locali sono nominati per un triennio con decreto del Ministro della pubblica istruzione e possono essere confermati.

L'Ente promotore amministra i Centri e gli uffici costituiti ai fini della legge, e cura altresì i rapporti amministrativi concernenti la loro attività nell'interesse di pubbliche amministrazioni e di privati.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 12.